

Statuto Sociale La Stanza delle Arti

1) E' costituita l'Associazione denominata "La Stanza delle Arti ".

2) L'Associazione ha sede in Bosisio Parini, via S. Giuseppe, 4.

3) L'Associazione ha per scopo:

- la diffusione a qualsiasi livello delle conoscenze riguardanti la liuteria, l'organologia, il restauro, il disegno.

Per la realizzazione a scopo sociale l'Associazione potrà, tra l'altro:

- promuovere e organizzare iniziative, studi e ricerche di qualsiasi tipo (storico, artistiche, tecnologico, scientifico, costruzione o restauro di strumenti musicali ecc.);

- curare l'organizzazione, la diffusione, produzione, allestimento, conduzione e/o gestione di eventi di spettacolo, mostre, convegni, corsi, concorsi, e tutto quanto in genere utile alla diffusione delle conoscenze sopra esposte;

- promuovere la costituzione all'interno del proprio gruppo di associati di comitati, dipartimenti o comunque gruppi di lavoro che facilitino la realizzazione dello scopo sociale. Tali complessi, comitati o dipartimenti potranno assumere denominazioni particolari su delibera del Consiglio Direttivo, per meglio identificarne la specifica funzione in seno all'Associazione ed un miglior riconoscimento delle loro peculiarità da parte dei non soci. Anche per l'attività dei suddetti gruppi di lavoro, come per l'attività principale, l'Associazione si potrà avvalere della collaborazione di non soci qualora fosse reputato utile per la realizzazione di specifici eventi o progetti.

L'Associazione potrà proporre quesiti, sottoporre proposte ed in genere interloquire in rappresentanza dei propri soci e nei limiti eventualmente posti dalle leggi vigenti con associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati. Sempre nei limiti eventualmente posti da leggi e regolamenti in vigore potrà svolgere per conto dei soci che ne facessero richiesta e secondo le modalità da questi indicate, attività di rappresentanza specifica (eventualmente, ma non necessariamente limitata all'accesso) nei confronti di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati. È di norma escluso il potere di firma, salvo specifica procura speciale nei casi ammessi dalla legge.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà compiere, nel rispetto dei limiti di legge, qualunque operazione mobiliare e immobiliare, nonché assumere partecipazioni e interessenze in società e associazioni ad oggetto analogo o connesso o comunque ritenute utili a tal fine.

4) Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche o enti e società italiani e stranieri;

Nell'Associazione si distinguono:

- i soci fondatori,

- i soci ordinari,

- i soci sostenitori,

- i soci onorari.

Sono soci fondatori coloro i quali partecipano all'atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti coloro (persone fisiche o enti, associazioni, cooperative, società ecc.) che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive della Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori tutti coloro (persone fisiche o enti, società ecc.) che, all'atto del versamento della quota associativa, versino a titolo di liberalità un importo almeno pari alla cifra stabilita a questo scopo dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori hanno gli stessi poteri e diritti dei soci ordinari; il Consiglio Direttivo può stabilire privilegi per i soci sostenitori (es. iniziative a loro riservate, condizioni particolari per partecipare alla vita dell'associazione ecc.), ma non modificarne i poteri in seno all'Assemblea dei Soci e in rapporto agli organi della stessa.

Potranno essere nominati anche soci onorari: persone fisiche o enti che per particolari meriti o competenze acquisiti nel campo oggetto di questa Associazione siano invitati a farne parte in tale veste dal Consiglio Direttivo; i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale, non hanno diritto di voto nell'assemblea, ma potranno partecipare a tutte le altre attività dell'Associazione.

I soci sono obbligati a seguire le direttive degli organi preposti all'Associazione e a contribuire in ogni modo alle attività dell'Associazione.

5) la domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà, senza obbligo di motivare, l'eventuale rigetto della domanda.

6) sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo o l'Amministratore unico;
- il Collegio dei Revisori, se istituito dall'assemblea.

7) L'assemblea dei soci è valida purché costituita con le maggioranze più avanti specificate. Ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. Ciascun socio ha diritto ad un voto, salvo i soci onorari e quelli non in regola con il versamento della quota sociale alla data del 1 gennaio di ciascun anno che non hanno diritto al voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente o ancora da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 giugno; si potrà altresì convocare ogni qual volta lo reputerà necessario il Consiglio Direttivo o quando ne facciano domanda scritta almeno la metà dei soci. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

Le convocazioni avverranno tramite lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data di convocazione. Ogni anno presso la sede sociale tramite convocazione ci sarà l'assemblea con ordine del giorno: - approvazione del bilancio - varie ed eventuali. In caso di qualsiasi modifica nella convocazione (data, ora, luogo, ordine del giorno) dovrà esserne data comunicazione ai soci con le medesime modalità

sopra esposte. In ogni caso la convocazione dell'assemblea di giugno sarà affissa all'albo della sede sociale con una settimana di anticipo.

In prima convocazione l'assemblea è valida se sono presenti fisicamente o per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei partecipanti.

8) Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e ne gestisce il patrimonio. Esso è composto da uno a cinque membri liberamente eletti tra tutti i soci. La determinazione del numero dei consiglieri è rimessa all'assemblea. In caso di Presidente amministratore unico, a lui spetta ogni prerogativa attribuita al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compenso per tale attività salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci, tranne, comunque, l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio e debitamente giustificate. L'entità dell'eventuale compenso sarà comunque connesso e subordinato al buon risultato della amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione, di cui il Presidente e l'eventuale Vicepresidente e/o il Direttore, eletti dal Consiglio al suo interno, o altra persona designata dallo stesso Consiglio, hanno piena rappresentanza in forma disgiunta di fronte ai terzi ed in giudizio. Tutto o parte dei propri poteri possono essere delegati dal Consiglio ad uno o più dei suoi membri o a soci. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, nonché il potere di apportare modifiche allo statuto, previa apposita delega da parte dell'assemblea dei soci.

9) La gestione sociale si chiude ogni anno al 31 (trentuno) Dicembre. Il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio annuale che sarà sottoposto ai soci nell'ambito della prima assemblea annua. Il bilancio sarà depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del medesimo, a disposizione di coloro che ne abbiano motivato interesse alla lettura.

I libri sociali sono a disposizione anch'essi di chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste del bilancio o dei libri sociali sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

10) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal contributo annuale dei soci che verrà fissato dal Consiglio Direttivo;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da ogni altra entrata o partecipazione che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

11) I soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recedente non avrà diritto alcuno, per nessun titolo, a liquidazione alcuna, con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia per le quote versate, e in ogni caso al patrimonio dell'Associazione.

È comunque espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione e la quota associativa è intrasmissibile, salvo eventuali casi previsti espressamente dalle leggi in vigore, e non rivalutabile.

In caso di comportamento di un associato in modo difforme e in contrasto con il presente statuto, con eventuali regolamenti interni dell'Associazione o con le regole del vivere civile, come pure in caso di mancato versamento delle quote associative entro il 1 Gennaio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione dell'associato senza obbligo di motivazione. L'associato espulso per qualsiasi motivo potrà eventualmente ripresentare domanda di associazione.

12) È facoltà del Consiglio Direttivo emanare specifici regolamenti per tutta l'attività dell'Associazione o per quella di complessi, comitati, dipartimenti o gruppi di lavoro interni ad essa, delegando eventualmente parte dei propri poteri ai soci incaricati della gestione di specifici settori di attività, i quali soci non avranno diritto a compenso per questa attività, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

13) L'assemblea potrà nominare un collegio di revisori. Tale collegio sarà composto al massimo da tre membri effettivi e due supplenti, che dureranno in carica cinque anni e saranno rieleggibili. Il compito di tale collegio è quello di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio all'assemblea.

14) Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà avvenire per delibera dell'assemblea. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o due liquidatori. In tale caso, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ove esistente.

È in ogni caso fatto specifico divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

15) In caso di controversie tra i soci in relazione alle norme di questo statuto, la questione sarà sottoposta per il tramite del Consiglio Direttivo ai soci fondatori, i quali forniranno criteri autentici per l'interpretazione delle stesse norme che saranno trascritte a verbale dal Consiglio Direttivo e varranno come se facessero parte integrante di questo statuto.

16) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia in Italia.